

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALANTE, LONGO, BUTTITA, ENZO BALOCCHI, VENDOLA, CARELLI

Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di indennità di missione spettante ai professori ordinari per attività didattiche e scientifiche

Presentata il 29 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende porre fine ad una situazione paradossale che, pur nella sua evidente assurdità, continua però ad ostacolare burocraticamente il pieno dispiegamento dell'attività di ricerca scientifica dei professori universitari italiani.

La situazione è la seguente. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, all'articolo 17, consente ai docenti universitari di ottenere, a richiesta, di « dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali ».

D'altra parte, la normativa vigente consente ai medesimi docenti di ottenere dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Consiglio

nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici finanziamenti per la ricerca scientifica, la cui gestione finanziaria è affidata alle università di appartenenza.

Sembrerebbe dunque naturale che i docenti che ottengono di potersi dedicare esclusivamente alla ricerca scientifica possano utilizzare a tal fine le risorse di cui siano eventualmente titolari.

Viceversa, a tale naturale saldatura tra fini e mezzi si frappone un ostacolo burocratico.

Obiettano infatti gli uffici universitari che, essendo i docenti in questione in congedo, essi non possono ovviamente fruire del trattamento di missione: dopo di che, assumendo nella nozione di « missione » anche le spese di viaggio, di al-

bergo, per i pasti, per riproduzioni di documenti e per ogni altra attività intrinsecamente connessa alla ricerca scientifica (svolta in particolare fuori sede ma, al limite, persino in sede) i suddetti uffici concludono che nel periodo dedicato esclusivamente alla ricerca scientifica ai sensi del citato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 i docenti universitari non hanno di-

ritto di utilizzare i fondi per la ricerca scientifica di cui sono titolari: con la conseguenza di rendere pressoché impossibile la ricerca stessa.

Essendo fin troppo evidente che lo spirito delle norme vigenti è volto a favorire, non ad ostacolare, la ricerca scientifica, ci auguriamo, Onorevoli Colleghi, che vogliate sollecitamente approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è inserito il seguente:

« Ai fini del comma precedente nell'indennità di missione non sono ricomprese le spese per i viaggi, per l'alloggio e per i pasti, nonché le altre spese strettamente connesse all'attività svolta, che in ogni caso sono ammesse a rimborso solo se documentate ».